

Attestato di prestazione energetica: in Emilia-Romagna on line gli APE dal 1° ottobre 2013



MERCOLEDÌ 02 OTTOBRE 2013 14:11

Equiparate le definizioni di ACE e APE. Per ora invariati i contenuti dell'attestato e le metodologie di calcolo



Novità in Emilia Romagna in materia di certificazione energetica degli edifici.

Dal 1° ottobre 2013 gli attestati che il sistema informatico renderà disponibili in formato pdf, dopo la registrazione dei relativi dati e l'attribuzione del codice univoco di registrazione, riporteranno la denominazione di "Attestati di Prestazione Energetica".

Come deliberato nel settembre 2011, la Regione Emilia-Romagna ha infatti provveduto ad **equiparare le definizioni di Attestato di Certificazione Energetica (ACE) e di Attestato di Prestazione Energetica (APE)** quale "documento rilasciato da un soggetto accreditato attestante la prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare e i relativi valori vigenti a norma di legge, nonché valori di riferimento o classi energetiche che consentono

ai cittadini di effettuare la valutazione ed il confronto. In conformità allo schema di cui in allegato 7, l'attestato contiene i dati relativi ai principali parametri e caratteristiche energetiche, ed è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica".

L'indice di prestazione energetica e la relativa classe contenuti nell'attestato sono riportati negli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari.

LA DELIBERA N. 1366/2011. Con la delibera della Giunta regionale n. 1366/2011, la Regione Emilia-Romagna ha sancito la sostanziale ed effettiva equivalenza tra le definizioni di "Attestato di Certificazione Energetica" e di "Attestato di Prestazione Energetica", in coerenza alla Direttiva 2010/31/UE; pertanto, il documento che viene registrato nel sistema regionale di certificazione energetica come "Attestato di Certificazione Energetica" è del tutto equivalente ad ogni effetto all'"Attestato di Prestazione Energetica" previsto dalla Legge 90/2013.

PER ORA INVARIATI I CONTENUTI DELL'ATTESTATO E LE METODOLOGIE DI CALCOLO. Come indicato anche dalla circolare ministeriale del 7 agosto, rimangono per ora invariati i contenuti dell'Attestato e le metodologie di calcolo utilizzabili per la determinazione della prestazione energetica degli edifici previsti dalla disciplina regionale in materia, in conformità alle vigenti disposizioni sovra ordinate, in attesa di una loro revisione ai sensi del comma 12 dell'art. 6 del D.Lgs. 192/2005 come modificato dalle disposizioni introdotte con legge n. 90 del 2013.

OBBLIGHI DI PRODUZIONE E ALLEGAZIONE. Per quanto riguarda gli obblighi di produzione e allegazione dell'Attestato, devono invece essere rispettate le disposizioni di cui al comma 1, 2, 3 e 3bis del medesimo art. 6 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.

**SE VUOI RIMANERE AGGIORNATO SU "Attestato di prestazione energetica (APE)"
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI CASAELIMA.com**

Share

2

Mi piace

Piace a 2 persone. [Registrati](#) per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Articoli correlati:

23/09/2013 - Immobiliare dopo la crisi, come sono cambiate le richieste dei committenti

23/09/2013 - RETTIFICA: "LA LEGGE REGIONE EMILIA N.15 DEL 30 LUGLIO 2013 NON È IMPUGNATA"

20/09/2013 - EMILIA ROMAGNA, 42 MILIONI PER LA CASA E IL RILANCIO EDILIZIA